

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2020, n. 380

L.R. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi” - Linee guida per l’attuazione.

L’Assessore allo Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO Partecipazione e Sviluppo S3 e dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, riferisce quanto segue.

Premesso

La legge regionale n.23/2007 disciplina la promozione e il riconoscimento dei Distretti Produttivi per sostenere e favorire le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale, tesi a rafforzare la competitività, l’innovazione, l’internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano in diversi settori, dall’agricoltura ai servizi alle imprese.

Per dare attuazione alla legge in argomento, la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 91, del 31 gennaio 2008, approvò le prime Linee Guida applicative.

Con la successiva legge regionale n. 10/2009, è stato modificato l’art. 2 della LR 23/2007, aggiungendo due nuove classificazioni dei Distretti Produttivi, che si riferiscono a quelli rurali e quelli agroalimentare di qualità, così definiti dall’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”.

Come previsto dalla stessa legge 23/2007, la Giunta regionale ha quindi approvato il Regolamento regionale n. 23/2009, modificato dal successivo R.R. n. 16/2014, che disciplina la costituzione, i compiti ed il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione, previsto dall’art. 8 della norma in argomento.

Recentemente, la Giunta regionale con la DGR 1098/2019 ha rinnovato il NTV che, presieduto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, garantisce l’integrazione delle competenze connesse alla gestione dei principali programmi di coesione nazionali e comunitari con quelle derivanti dal Comitato regionale per il monitoraggio del sistema economico produttivo e delle aree di crisi e dal Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.

Considerato

Una recente novità legislativa, introdotta dal comma 499 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”), istituisce i Distretti del Cibo. Questa nuova classificazione valorizza una particolare vocazione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità costituiti e comprende il riconoscimento anche per altri sistemi produttivi locali con specifiche caratteristiche.

L’art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, infatti, motiva l’istituzione dei Distretti del Cibo con l’obiettivo di *“promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari”*.

La norma classifica i Distretti del Cibo secondo le seguenti tipologie:

- i distretti rurali e agroalimentari di qualità;
- i distretti localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati da una significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;
- i distretti caratterizzati dall’integrazione fra attività agricole e attività di prossimità;
- i biodistretti e i distretti biologici.

Il punto 3 dello stesso articolo prevede che *“le regioni e le province autonome provvedono all’individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo”*.

La novità legislativa induce, quindi, a rileggere la norma regionale volgendo particolare attenzione alle caratteristiche del territorio pugliese e alle diverse vocazioni che esprime con le proprie filiere produttive connesse al rurale, all'agroalimentare e allo stesso biologico, per assumere strumenti regolatori che agevolino e sostengano la connessione tra le progettualità dei Distretti e gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo regionale.

In proposito, è utile sottolineare che lo scorso 17 febbraio il Ministero delle Politiche agricole ha pubblicato un primo bando, condiviso con le Regioni, riservato ai Distretti del Cibo, iscritti al Registro nazionale, per garantire risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori.

Valutato

La Puglia è un territorio che presenta un ecosistema agroalimentare, rurale e naturale particolarmente ricco. Facendo leva su questa realtà, la Regione Puglia ha scelto un modello di sviluppo agricolo regionale che punta a coniugare la competitività, anche attraverso la diversificazione produttiva, con la sostenibilità economica ed ambientale ed è, pertanto, un modello caratterizzato da una speciale trasversalità.

Da quanto fin qui descritto, emerge la necessità di aggiornare le Linee Guida del 31 gennaio 2008 per l'attuazione della legge regionale sui Distretti Produttivi, con particolare attenzione alle specifiche condizioni che possono portare al riconoscimento di nuovi Distretti Produttivi, anche riconducibili ai Distretti del Cibo.

L'aggiornamento delle Linee Guida è particolarmente utile, inoltre, anche per ridefinire il flusso del processo amministrativo alla luce dei mutamenti organizzativi intervenuti con MAIA e, non ultimo, in considerazione della riforma del sistema di governo regionale e territoriale, di cui alla L.R. 30/10/2015, n. 31 e successiva L.R. 27/05/2016, n. 9, che dispone in materia di completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera a) della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7, propone alla Giunta di:

- 1) fare propria la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- 2) approvare le Linee Guida applicative della L.R.23/2007 e s.m.i, per il riconoscimento dei Distretti Produttivi, allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal funzionario PO “Partecipazione e sviluppo S3” e dal dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale, confermato dal Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il responsabile PO "Partecipazione e sviluppo S3"

Claudia Germano

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo economico,

Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro

Domenico Laforgia

L'Assessore allo Sviluppo economico

Cosimo Borraccino

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore regionale;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- fare propria la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
- approvare le Linee Guida applicative della L.R.23/2007 e smi, per il riconoscimento dei Distretti Produttivi, allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in forma integrale.

Il Segretario generale della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato 1

Legge regionale 3 agosto 2007, n. 23
“Promozione e riconoscimento dei Distretti Produttivi”

Linee Guida applicative





REGIONE PUGLIA

Allegato 1

Definizione dei Distretti Produttivi (art.2)

1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:

- a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
- b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

Osservazioni generali

Il Distretto produttivo costituisce uno strumento di programmazione di provenienza diretta dei sistemi produttivi. L'incrocio tra la progettualità del Distretto e gli "indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo regionali" costituisce il contenuto e lo scopo dei processi negoziali propri delle attività poste in essere dai soggetti partecipanti ai procedimenti disciplinati dalla Legge regionale 23/2007,

La legge regionale, in qualche modo, definisce una procedura per tali attività di concertazione, già tipiche dei processi partenariali, con l'obiettivo di garantire la rilevanza economico-programmatica dei Programmi distrettuali, il più ampio grado di apertura rappresentativa ed economica nell'individuazione dei promotori del Distretto, nonché la democraticità nei processi di scelta degli esponenti distrettuali.

La legge regionale prevede e disciplina due fasi procedimentali per il riconoscimento del Distretto produttivo. La prima, art. 4 comma 6, è quella che va dalla proposta di costituzione del Distretto fino al primo riconoscimento (*che indichiamo fase ascendente*). La seconda, art.8, comma 3, e quella che va dal primo riconoscimento all'approvazione del Programma di Sviluppo di Distretto e, quindi, al riconoscimento definitivo (*che chiamiamo fase discendente*).

Il percorso amministrativo tra le due fasi costituisce attività endoprocedimentale.

Le attività di rilievo specificatamente pubblicistico si incrociano con altre di natura privatistica. Queste ultime attengono esclusivamente alle vicende proprie della compagine distrettuale. In proposito la legge indica il contenuto minimo di atti privati rilevanti nella procedura regionale.

In sostanza, la legge regionale non definisce criteri di validità dell'attività negoziale privata. Si limita soltanto ad indicare quali siano i contenuti necessari perché detta attività abbia un rilievo nei procedimenti di cui alla legge stessa (esempio, numero delle imprese promotrici, rappresentatività del Comitato, ecc.).

Fase ascendente**Art. 2 Requisiti****Art. 3 Soggetti****Art. 4 Nucleo Promotore****Requisiti per l'individuazione dei Distretti (art. 2, comma 1, lettera a)****Requisito di rilevanza del sistema produttivo**



REGIONE PUGLIA

Allegato 1

I proponenti devono aver cura di giustificare la “rilevanza” del sistema produttivo distrettuale con riferimento ai mercati di sbocco e alla tipologia settoriale e tecnologica, alle caratteristiche della filiera, alle attività produttive prevalenti e alle loro interazioni.

A tal riguardo, un sistema produttivo può intendersi rilevante se presenta idonei requisiti di rilievo quantitativo, innovativo e strategico per il sistema produttivo regionale e/o per le politiche di sviluppo.

Requisito di significatività

La concentrazione di imprese è da intendersi “significativa” qualora essa sia tale con riferimento allo specifico settore o filiera di riferimento. Sotto tale profilo, considerando la dimensione media delle imprese regionali, si può ritenere che il requisito di significatività sarà raggiunto solo in presenza di settori o filiere particolarmente ricche di soggetti imprenditoriali, ovvero che esponano un significativo numero di occupati.

Casi di sovrapposizioni o complementarità (art. 2, comma 4)

La norma prevede che *“qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarità, la Giunta regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi.”*

La *ratio* della norma, quindi, ha obiettivi di semplificazione ed efficacia che devono essere perseguiti già in fase istruttoria.

In fase di prima attuazione della legge, lo strumento della negoziazione o della concertazione è stato particolarmente efficace per ricondurre ad unità proposte di costituzione di Distretti Produttivi che incidevano sullo stesso sistema produttivo o filiera, presentando in alcuni casi anche sovrapposizioni territoriali.

In relazione all’applicazione dell’art. 2, comma 4, è utile definire alcune condizioni imprescindibili, di orientamento ai soggetti che intendano promuovere aggregazioni e che definiscano il perimetro entro il quale si possono consolidare gli obiettivi di efficacia delle azioni proposte dai programmi di sviluppo del distretto.

Sovrapposizioni o complementarità geografiche e/o settoriali

Le proposte di costituzione di Distretto Produttivo che, per lo stesso sistema produttivo o per le medesime filiere, agiscono su territori che si sovrappongono a perimetri in cui insistono Distretti Produttivi riconosciuti sono valutate, per il primo riconoscimento, solo nel caso in cui:

- le imprese aderenti al Comitato promotore non fanno parte della compagine di altri Distretti già riconosciuti e/o proponenti;
- rispetto ai Programmi di Sviluppo di distretti già riconosciuti già approvati ed efficaci, presentino obiettivi strategici:
 - chiaramente demarcati o complementari rispetto ad altri Distretti già riconosciuti e/o proponenti;
 - che costituiscano elementi di valore aggiunto ad azioni di sistema;
- sostengano obiettivi che, pur appartenendo allo stesso macrosettore di riferimento, siano caratterizzati da specifiche tipicità settoriali, di comparto o di filiera;
- rispondano positivamente alle azioni negoziali attivate dalla Regione Puglia finalizzate ad aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l’impatto territoriale degli interventi, ai sensi dell’art. 2 comma 4.





REGIONE PUGLIA

Allegato 1

Soggetti (art. 3)

I soggetti sono ben definiti dall'articolo di legge, che si riporta:

- "1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.
2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:
 - a) imprese operanti nel territorio regionale;
 - b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
 - a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
 - b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
 - c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo".

Nucleo promotore e contenuto del Protocollo d'Intesa (art. 4, commi 1, 2 e 3)

Il Nucleo promotore del Distretto, costituito dal numero minimo di imprese previsto dalla legge regionale, deve sottoscrivere un Protocollo d'Intesa.

Il protocollo può essere parte integrante della domanda di riconoscimento o può essere presentato come documento a parte.

Il protocollo è documento essenziale della fase ascendente. Infatti, deve contenere l'analisi approfondita a supporto dell'identificazione del comparto o della filiera come ipotesi di Distretto. Deve inoltre identificare le motivazioni e gli obiettivi di natura economica, produttiva e sociale che sorreggono la proposta.

La proposta deve contenere con un dettaglio di massima, ma in forma chiaramente identificabile, l'indicazione dei progetti più significativi che si intendono avviare per valorizzare il sistema produttivo distrettuale.

Con riferimento a quanto previsto dal comma 3, dell'art. 4, per la valutazione dell'istanza le motivazioni alla base dell'avvio del distretto devono essere corredate da opportune informazioni e statistiche, volti a dimostrare la rilevanza quantitativa, qualitativa e territoriale del distretto produttivo.

Procedura

Nella fase di prima valutazione le istanze, complete della documentazione richiesta, sono presentate al Direttore del Dipartimento sviluppo economico, innovazione, istruzione e lavoro e, contestualmente, all'Assessore allo Sviluppo economico. Le istanze devono essere inviate preferibilmente tramite PEC.

Il Dipartimento provvederà all'istruttoria delle istanze, anche avvalendosi del supporto delle Sezioni afferenti la direzione, ovvero coinvolgendo gli altri Dipartimenti regionali, interessati *ratione materiae*.

In fase istruttoria saranno poste in essere tutte le azioni utili ad evitare sovrapposizioni o complementarità per ambito geografico e/o settoriale, quando non esaustivamente motivate, attivando apposita procedura negoziale con i nuclei promotori interessati.

L'istruttoria ha l'obiettivo di accertare l'ammissibilità della proposta, prendendo in considerazione i contenuti di analisi, gli obiettivi posti, la rilevanza della rete di imprese indicata per il distretto, la connessione e la compatibilità con le linee della politica di sviluppo regionale.





REGIONE PUGLIA

Allegato 1

In questa fase possono essere coinvolti il Nucleo Tecnico di Valutazione, nonché le Agenzie regionali e/o gli enti partecipati e controllati dalla Regione Puglia.

Primo riconoscimento (art. 4, comma 6)

La fase di prima valutazione si conclude con il provvedimento di Giunta regionale di primo riconoscimento, che è da intendersi, a tutti gli effetti, un riconoscimento provvisorio. Il provvedimento è proposto alla Giunta regionale dall'Assessore allo Sviluppo economico, anche d'intesa e/o di concerto con altro Assessore regionale coinvolto per diretta delega sullo specifico ambito di riferimento del Distretto.

La Deliberazione di primo riconoscimento è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è notificata al Nucleo promotore, all'indirizzo PEC comunicato.

Fase discendente**Art. 5 Costituzione del Comitato di Distretto****Art. 6 Elezione del presidente****Art. 7 Attività del Comitato precedente all'approvazione del programma****Art. 8 Procedura e riconoscimento**

Le fasi relative agli artt. 5, 6 e 7 richiamano attività di natura privatistica, per le quali la legge regionale introduce taluni requisiti che consentono agli atti privati di assumere rilievo ai fini della procedura.

In particolare, con riferimento all'art. 7, comma 2, ogni progetto compreso nel Programma deve avere una chiara indicazione dei soggetti candidati alla realizzazione e del loro ruolo nel programma di sviluppo.

Procedura per la presentazione, valutazione e approvazione del programma (art. 8)

L'intero procedimento è puntualmente disciplinato dalla legge.

Il Nucleo Tecnico di Valutazione (disciplinato dal Regolamento regionale n. 23/2008 e s.m.i.), la cui composizione garantisce integrazione di competenze, esamina il Programma di Sviluppo per valutarne tutti gli aspetti.

In fase istruttoria, possono essere richieste le integrazioni, correzioni o chiarimenti che si ritengono necessari.

Riconoscimento definitivo del Distretto produttivo (art. 8, comma 3)

Il provvedimento di riconoscimento definitivo del Distretto Produttivo è costituito da apposita Deliberazione di Giunta regionale proposta dall'Assessore allo Sviluppo economico, anche d'intesa e/o di concerto con altro Assessore regionale coinvolto per diretta delega sullo specifico ambito di riferimento del Distretto.

La Deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed è notificata al Presidente del Comitato di Distretto.

Nel portale istituzionale è pubblicato il programma di sviluppo del Distretto definitivamente riconosciuto.

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA 5 FOGLI

IL DIRETTORE
(Prof. Ing. Domenico LAFORGIA)